

VPB 59.62

(Decisione del Consiglio federale del 29 giugno 1994)

Plangenehmigung für einen Ausbau der Hochspannungsleitungen Bodio - Monte Carasso der Azienda elettrica ticinese (AET) und Giornico-Giubiasco der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).

Art. 6 § 1 EMRK.

Zuständigkeit des Bundesrates als letztinstanzliche Beschwerdeinstanz bei Plangenehmigungsverfahren für Hochspannungsleitungen.

Art. 3 NHG. Natur- und Heimatschutz.

Anwendung dieser Norm auf Objekte, welche keine nationale Bedeutung aufweisen.

Umweltschutz.

- Die Lärmimmissionen und die elektromagnetischen Einflüsse liegen innerhalb der Grenzwerte des USG und der Richtlinien der Internationalen Strahlenschutzvereinigung.

- Aus der Sicht des Vorsorgeprinzips erübrigen sich weitere Anordnungen, da auch die minimalen Abstände, welche die Starkstromverordnung vorschreibt, eingehalten sind.

Approbation de plans pour l'extension des lignes à haute tension Bodio - Monte Carasso de l'Azienda elettrica ticinese (AET) et Giornico-Giubiasco des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Art. 6 § 1 CEDH.

Compétence du Conseil fédéral comme autorité de recours de dernière instance dans la procédure d'approbation de plans de lignes à haute tension.

Art. 3 LPN. Protection de la nature et du paysage.

Application de cette disposition à des objets sans importance nationale.

Protection de l'environnement.

- Les immissions phoniques et électromagnétiques ne dépassent pas les valeurs-limites fixées par la LPE et les directives de l'Association internationale de protection contre les radiations.

- Le principe de la prévention n'impose pas de prescriptions supplémentaires, dès lors que les distances minimales imposées par l'Ordonnance sur les installations à courant fort ont été respectées.

Approvazione dei piani per il potenziamento dell'elettrodotto Bodio - Monte Carasso dell'Azienda elettrica ticinese (AET) e dell'elettrodotto Giornico-Giubiasco delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Art. 6 § 1 CEDU.

Competenza del Consiglio federale quale ultima istanza ricorsuale nella procedura di approvazione dei piani in materia di linee a corrente forte.

Art. 3 LPN. Protezione della natura e del paesaggio.

Applicazione di questa disposizione legale per oggetti senza importanza nazionale.

Protezione dell'ambiente.

- Le immissioni foniche ed elettromagnetiche non superano i valori limite stabiliti dalla LPA e dalle direttive dell'Associazione internazionale di protezione contro le radiazioni.

- Dal punto di vista del principio di prevenzione non si rendono necessarie ulteriori disposizioni, visto che anche le distanze minime imposte dall'Ordinanza sugli impianti a corrente forte sono state rispettate.

I

A. Il 10 luglio 1990 l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) ha approvato un progetto sottopostogli dall'Azienda elettrica ticinese (AET) per il potenziamento dell'elettrodotto AET Bodio - Monte Carasso e dell'elettrodotto delle Ferrovie federali svizzere (FFS) Giornico-Giubiasco, con l'unione delle due linee elettriche su pali comuni lungo il tratto Claro-Galbizio.

B. Il Comune di Gorduno ed altre tre persone (una poi ritiratasi durante la procedura) hanno interposto ricorso al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) contro la succitata decisione.

L'IFICF ha scelto la variante B del tracciato che prevede l'attraversamento del fiume Ticino dopo il traliccio n° 7, in territorio di Arbedo-Castione, per raggiungere il palo n° 216, previsto in territorio di Gorduno, e continuare sempre lungo il fiume verso il palo n° 217 situato a Bellinzona. Questa soluzione è stata ritenuta migliore della variante A contemplante, a partire dal traliccio n° 7, l'attraversamento della Moesa dove questa si unisce con il fiume Ticino e del bosco golenale situato alla confluenza dei due fiumi e protetto dal Piano regolatore del Comune di Arbedo-Castione. Inoltre, da un punto situato fra i pali n° 313 e n° 314 già esistenti della linea FFS 66 kV, il tracciato della variante A avrebbe seguito il tracciato di quest'ultima, eliminando la linea AET 50 kV.

Il Comune di Gorduno ha a sua volta proposto una variante C, identica alla variante A, ma che si unirebbe poco più a sud al tracciato esistente della vecchia linea FFS (palo n° 314 esistente), risparmiando così quasi del tutto il bosco protetto. Detto Comune ha sottolineato di essere sempre stato contrario allo spostamento dell'elettrodotto dalla riva sinistra alla riva destra del fiume Ticino e di avere già dovuto subire gravi interventi in passato, segnatamente con la costruzione dell'autostrada N2 e del relativo svincolo verso la N13. Il progetto contestato occuperebbe una zona ancora integra di 700 m e disturberebbe la vista di chi, proveniente da Bellinzona, si avvicina a Gorduno attraversando il ponte nuovo. Inoltre, l'elettrodotto passerebbe a pochi metri da un ristorante, luogo di ritrovo di molte persone. Gli altri ricorrenti hanno invocato la lesione di interessi economici, commerciali, estetici, di salute e di sicurezza.

C. Con decisione dell'11 novembre 1992 il DFTCE ha respinto i ricorsi, rilevando avantutto che nessuna delle parti ha contestato la necessità di potenziamento delle linee di corrente a tensione forte dell'AET (50 kV) e delle FFS (da 66 kV a 132 kV), né l'opportunità di unirle su pali comuni. Sostanzialmente è stata contestata solo la tratta tra il traliccio n° 7 di Arbedo-Castione ed il palo n° 217 di Bellinzona.

Secondo il DFTCE la zona in discussione non sarebbe elencata in un inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale secondo l'art. 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) e non sarebbe più un paesaggio intatto a causa del passaggio dell'autostrada. Anche le immissioni della linea a corrente forte non avrebbero effetti negativi sulle persone, essendo state rispettate le distanze minime dei conduttori dal ristorante e dal ponte nuovo.

Infine, la variante A ed i tracciati degli elettrodotti esistenti non terrebbero conto delle esigenze della protezione del paesaggio e la variante C proposta dal Comune di Gorduno avrebbe lo svantaggio di attraversare la Moesa e il Ticino in un punto dove il letto del fiume è molto largo per poi passare di nuovo dall'altro lato del corso d'acqua, dopo avere percorso meno di 200 m sulla riva sinistra del Ticino.

D. Il 10 dicembre 1992 il Comune di Gorduno ha interposto ricorso al Consiglio federale avverso la decisione del DFTCE. L'insorgente ha sostanzialmente confermato le allegazioni presentate nel gravame all'autorità precedente, contestando l'ubicazione del nuovo palo n° 216, momentaneamente situato sulla sponda destra del fiume Ticino. L'insorgente ha aggiunto motivi derivanti dall'analisi delle componenti territoriali della zona. Pur essendo tutto il comprensorio particolarmente delicato dal profilo paesaggistico, la parte occidentale (ovvero quella in territorio giurisdizionale di Gorduno) sarebbe particolarmente sensibile, vista ad esempio la presenza dello svincolo autostradale che porta dalla N2 alla N13 e di alcuni edifici residenziali privati, esposti a pericolo. La variante C sarebbe pertanto migliore sotto tutti i punti di vista.

E. Nelle osservazioni responsive del 6 gennaio 1993 il DFTCE ha proposto di respingere il gravame, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e sostenendo che i motivi invocati dal ricorrente sarebbero unicamente generici.

F. Il 15 febbraio 1993 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha preso posizione in merito alla procedura. In sostanza esso ha evidenziato che non sarebbero toccati oggetti figuranti in un inventario federale o cantonale e che la variante C avrebbe un impatto ambientale decisamente più sfavorevole rispetto alla variante B, non da ultimo perché le linee elettriche attraversanti i fiumi costituirebbero un pericolo per l'avifauna. I volatili si servirebbero infatti dei fiumi quali assi principali di spostamento. Sarebbe quindi sconsigliato un doppio attraversamento del fiume Ticino, come previsto dalla variante C. Inoltre, le immissioni foniche ed elettromagnetiche causate dall'elettrodotto rientrerebbero nella norma.

G. Il 31 marzo 1993 l'Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT) ha affermato che, pur non potendo ponderare in modo circostanziato gli interessi in gioco, l'attraversamento più breve dei fiumi Moesa e Ticino deporrebbe a favore della variante B.

H. In data 17 maggio 1993 l'AET ha asserito che non sarebbe in discussione un nuovo elettrodotto, bensì lo spostamento di due elettrodotti già esistenti. Inoltre, la variante B sarebbe il frutto di un lungo studio.

I. Il 5 agosto 1993 il Consiglio federale ha aperto uno scambio di opinioni con il Tribunale federale (TF) a proposito dell'approvazione dei piani di dettaglio di due procedure simili, tra cui anche la presente. Il Consiglio federale ha infatti ritenuto necessario appurare la competenza nell'ottica della nuova giurisprudenza sull'art. 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Il 3 novembre 1993 il TF ha riconosciuto la competenza del Consiglio federale nell'ambito specifico dell'approvazione di piani di linee ad alta tensione.

L. (Sopralluogo)...

M. Il 1° marzo 1994 il Comune di Gorduno ha contestato le affermazioni dell'AET secondo cui il tracciato proposto non sarebbe nuovo e che la variante B sarebbe il frutto di studi approfonditi. Inoltre, le note dell'AET non si riferirebbero all'attuale situazione.

...

II

1. Secondo l'art. 99 lett. c della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110) in relazione con l'art. 72 segg. PA e l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0), i ricorsi contro decisioni del DFTCE in materia di approvazione di piani di linee a corrente forte, sia che si tratti di un progetto generale o di un progetto d'esecuzione (GAAC 53.41), sono di competenza del Consiglio federale (GAAC 56.8; Gygi Fritz, Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 357 segg.; Hess Heinz/ Weibel Heinrich, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar zum BG über die Enteignung, zu den Verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. II, pag. 209 segg.). Il Consiglio federale ha pieno potere di cognizione secondo l'art. 49 PA.

Ciò è stato confermato, come già rilevato in precedenza, dal TF, secondo il quale le attuali normative del diritto federale in materia di linee a corrente forte che non servono principalmente alla ferrovia, pur prevedendo il Consiglio federale quale ultima istanza ricorsuale nella procedura di approvazione dei piani, rispettano l'art. 6 § 1 CEDU. Questo perché chi è toccato nei propri diritti può comunque fare valere gli stessi motivi avanzati durante la procedura di approvazione dei piani (ad esempio questioni di pianificazione territoriale, di protezione della natura e del paesaggio, dell'ambiente, di sicurezza) davanti ad un giudice indipendente attraverso l'opposizione nella procedura di espropriazione, la quale contempla la via ricorsuale che porta al TF.

1.1. (Questioni formali)

2. Il ricorrente non ha nella fattispecie manifestato alcuna opposizione al potenziamento delle linee AET e FFS, bensì ha contestato l'erezione di un nuovo palo unico per l'elettrodotto, previsto nel suo territorio comunale (variante B), proponendo al contempo un proprio progetto (variante C) in occasione della procedura ricorsuale al cospetto del DFTCE.

Oggetto della presente procedura ricorsuale è tuttavia unicamente la decisione del DFTCE (a sua volta basata su quella dell'IFICF), approvante i piani per la variante B. Occorre in effetti stabilire se la decisione impugnata rispetta le disposizioni legali in materia o se lede il diritto federale applicabile (GAAC 56.8 e DTF 99 la 322). Ciò significa che non è possibile decidere nel senso di un'approvazione della variante C proposta dal Comune di Gorduno, avvenuta dopo la procedura davanti all'IFICF, quindi già in fase ricorsuale.

Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nuove allegazioni o modifiche della querela non sono ammesse né nella procedura del ricorso di diritto amministrativo davanti al TF, né in quella del ricorso amministrativo al cospetto del Consiglio federale (GAAC 57.7 e riferimenti citati).

Divergenze a proposito della linea rispetto al progetto iniziale devono quindi essere fatte valere nella procedura davanti alla prima istanza, in caso l'IFICF, che deve analizzare le eventuali varianti alternative. Le autorità di ricorso devono invece limitarsi a valutare la legalità del progetto approvato, considerando se necessario anche i progetti alternativi presentati in prima istanza, ma non è possibile introdurre nuove varianti durante la procedura ricorsuale ed analizzarne la loro conformità al diritto federale (GAAC 57.7).

Il Consiglio federale (cfr. GAAC 56.8 e 55.19), quale autorità di ricorso, non può rifiutare l'approvazione di un progetto conforme al diritto federale a favore di un altro ancora più idoneo, non essendo legittimato a porsi in concorrenza con l'autorità di pianificazione ed a scegliere la variante che fra le molte ritiene la migliore. Così facendo, esso metterebbe in questione la libertà di apprezzamento nella pianificazione dell'IFICF senza un preciso motivo ricorsuale. L'ammissione di nuovi progetti circa altre varianti durante la procedura ricorsuale rappresenterebbe tra l'altro un arbitrio, dacché in sostanza sarebbe violato il principio vincolante del corso delle istanze.

3. Ai sensi dell'art. 2 lett. b LPN, la pianificazione di impianti elettrici da parte delle FFS è uno dei compiti della Confederazione, come pure il conferimento di concessioni e permessi (ivi compresa l'approvazione di piani) per opere ed impianti destinati al trasporto di energie. L'art. 3 LPN prevede che nell'adempimento di tali compiti occorre provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali ed i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini l'interesse generale, siano conservati intatti (GAAC 57.7).

Anche l'art. 72 dell'Ordinanza del 7 luglio 1933 concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sugli impianti a corrente forte [Ordinanza], RS 734.2) esige che costruendo linee aeree si baderà che esse abbiano a guastare il meno possibile il paesaggio (cfr. Gygi, op. cit., pag. 357).

3.1. L'art. 4 LPN opera la distinzione fra oggetti di importanza nazionale ed oggetti di importanza regionale e locale. Gli oggetti di importanza nazionale sono elencati nei relativi inventari federali (art. 5 LPN) e meritano quindi di essere conservati intatti o, in ogni caso, di essere rispettati per quanto sia possibile (art. 6 cpv. 1 LPN). Eccezioni sono possibili solo in caso di interesse equivalente o preponderante d'importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN; GAAC 57.7, 56.8; DTF 115 Ib 317 consid. 4c).

In casu il tratto di linea contestato non tange oggetti d'importanza nazionale elencati in un inventario federale ai sensi dell'art. 5 LPN. Essendo gli interessi fatti valere dall'insorgente assimilabili alla definizione di oggetti di importanza locale (art. 4 lett. b LPN), si tratta di considerare l'interesse generale della protezione della natura e del paesaggio applicando i criteri del già citato art. 3 LPN.

4. La consultazione dell'UFPT e del DFI, autorità specialistiche per quanto riguarda l'impatto ambientale del progetto di linea di corrente ad alta tensione, ha dato esito tutto sommato favorevole alla variante B. Le prese di posizione di queste due istanze sono da considerare alla stregua di perizie; esse rappresentano infatti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, le opinioni di esperti che nell'ambito specifico dispongono di una certa libertà di apprezzamento e di conoscenze specialistiche che non sono proprie dell'autorità giudicante. Per questo il Consiglio federale, secondo la costante giurisprudenza, non si discosta senza necessità da queste posizioni. Un intervento contro il parere degli esperti si giustificerebbe solamente se la loro opinione si basasse su un'errata interpretazione della legge oppure contenesse accertamenti errati, lacune o contraddizioni (cfr. a proposito di questa problematica GAAC 57.7 e giurisprudenza del TF ivi citata, 54.29). Del resto, le summenzionate autorità avrebbero dovuto opporsi all'eventualità di un progetto non conforme al diritto federale e non vi sono elementi che possano indicare che esse abbiano ignorato fatti importanti.

Il ricorrente stesso non ha contestato direttamente le prese di posizione citate affermando solo che non sarebbero stati tenuti in considerazione tutti gli elementi decisivi per la determinazione del progetto.

5. La decisione del DFTCE e la presa di posizione del DFI si riferiscono alle direttive del 17 novembre 1980 «Trasporto dell'energia elettrica e protezione del paesaggio» emanate dallo stesso DFI.

Le direttive rappresentano un'ordinanza amministrativa (Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coira/Zurigo 1992, pag. 213) che è un mezzo (soprattutto nel caso di un'ordinanza interpretativa) a disposizione dell'autorità per esercitare il potere di apprezzamento attribuito dalle norme di legge (cfr. Pierre Moor, Droit administratif: les fondements généraux, vol. I, Berna 1988, pag. 226; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n° 360 ss.). La facoltà di emanare una direttiva può derivare direttamente dalla competenza di applicare la legge da parte dell'autorità, in modo da ottenere una pratica costante ed un'uguaglianza di trattamento e non necessita di conseguenza di un'ulteriore base legale specifica (cfr. Moor, op. cit., pag. 228).

In generale si può dire che l'autorità deve ricorrere allo strumento delle direttive per precisare i punti necessari alla corretta applicazione nella pratica (Moor, op. cit., pag. 229 s.), concretizzando i principi stabiliti dai disposti legali (cfr. ad esempio DTF 118 Ib 166 e 117 Ib 231). Le direttive che tangono l'amministrato sono legittime, soprattutto nei casi in cui, come il presente, vi è stata una notifica alle parti interessate delle regole rilevanti per la decisione.

Comunque, il problema della misura in cui esse possono essere vincolanti per i terzi (cfr. GAAC 56.8) non necessita di uno sviluppo particolare nel caso concreto. In effetti, il ricorrente non ha messo in dubbio la legittimità del contenuto delle direttive del DFI, allegando unicamente una mancata valutazione di elementi di fatto nella progettazione del tracciato.

5.1. Concretamente, le direttive raccomandano che sia in pianura che in campagna le linee aeree devono sempre seguire le vie di comunicazione principali e la ferrovia (n° 38). Da questo punto di vista la variante B rispetta tale aspetto, dacché, per quanto concerne la tratta contestata, essa prevede che il tracciato della linea a partire dal traliccio n° 7 corre parallelo all'asse dell'autostrada N2.

Inoltre, le linee elettriche devono aggirare i boschi (direttive DFI n° 39) e se sono parallele vanno riunite, nel limite del possibile, in tralicci in comune. Ciò è previsto dalla variante B, che infatti aggira il bosco golenale situato sulla riva sinistra del fiume Ticino e dichiarato zona protetta dal Piano regolatore di Arbedo-Castione.

In quest'ottica va pertanto anche condivisa la tesi secondo cui vanno evitati troppi attraversamenti dei fiumi con linee elettriche. E' stato giustamente evidenziato dallo stesso DFI che l'avifauna si serve dei fiumi quali assi per lo spostamento e che le linee elettriche costituiscono un'insidia per i volatili. Vi è pertanto un importante interesse della natura che va salvaguardato e la variante B in tal senso rispetta questo principio, dacché attraversa il corso fluviale una volta sola.

Sulla base di questi elementi non risulta che, per quanto riguarda gli aspetti generali inerenti il tracciato, la variante B violi disposizioni di diritto federale. Va quindi esaminato se dagli argomenti fatti valere dall'insorgente emergono violazioni delle disposizioni legali.

6. Durante la procedura è stata sollevata la questione delle immissioni. Di per sé la problematica nella decisione del DFTCE è essenzialmente riferita alla situazione del ristorante situato vicino alla nuova linea; ciò impedirebbe al Comune di Gorduno di far valere argomentazioni derivanti da interessi privati, tuttavia l'immediata vicinanza del ponte di transito sul fiume (territorio comunale) impone un'analisi anche generale.

6.1. La legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA, RS 814.01) persegue lo scopo di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi ed i biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare la fertilità del suolo (art. 1 cpv. 1 LPA). Gli effetti ai sensi della LPA sono anche il rumore e le radiazioni (art. 7 cpv. 1 LPA) se prodotti dall'esercizio di un impianto secondo l'art. 7 cpv. 7 LPA ed essi vanno limitati al massimo (art. 11 cpv. 2 e art. 12 cpv. 2 LPA, cfr. osservazioni del DFI del 15 febbraio 1993, pag. 4). Che nella fattispecie l'elettrodotto Giornico-Giubiasco sia un'installazione fissa che produce rumore quando è in esercizio è innegabile. Il DFI, pur non potendosi determinare in modo circostanziato, ha ritenuto che nella zona del grotto X, sulla base dei dati tecnici dell'elettrodotto in questione ed i principi generali delle emissioni foniche degli elettrodotti ad alta tensione (tracciato, tensione, diametro e/o numero dei conduttori), non vi è un superamento dei valori limite d'immissione. In altre parole, il DFI ha evidenziato che i valori di esposizione al rumore della fattispecie rientrano nel grado di sensibilità III, che prevede valori di pianificazione di 60 dB

(A) di giorno e 50 dB (A) di notte (cfr. n. 2 dell'allegato 6 dell'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico [OIF], RS 814.41). Evidentemente questi dati risultano inferiori ai valori limite di immissione che sono fissati a 65 dB (A) di giorno e 55 dB (A) di notte, ciò che conferma come la linea contestata rispetta quanto stabilito dalle norme del citato allegato 6 dell'OIF.

6.2. La problematica delle immissioni concerne anche il campo elettromagnetico generato da un elettrodotto e le conseguenti radiazioni non ionizzanti (considerate «effetti» secondo la LPA, DTF 116 Ib 265 ss.). Giustamente il DFTCE ha evidenziato come, in assenza di precise disposizioni legali in merito, le autorità amministrative possano fare capo a valori limite stabiliti da un'associazione privata (GAAC 57.7; DTF 114 Ib 36). Ciò è stato stabilito dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAP) d'intesa con il DFTCE ed è stato avallato dal Consiglio federale, il quale ha ammesso come base di valutazione le direttive dell'Associazione internazionale per la protezione contro le radiazioni IRPA (Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields, International non-ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association, Health Physics, vol. 58, 1990, pagg. 113-122).

Sulla base dei valori limite di 5 kV/m per l'intensità elettrica di campo e di 100 μ T per l'induzione magnetica si può stabilire in quali condizioni vi siano effetti nocivi sulle persone. Secondo le direttive citate valori inferiori ai predetti non comportano alcuna conseguenza e comunque va rilevato che gli stessi sono ritenuti dannosi solamente per individui che sono costantemente a contatto con le immissioni perché trascorrono considerevoli periodi di tempo in edifici e su fondi vicini. Rispettando i valori limite nel caso concreto non risulta alcun elemento indicante effetti nocivi e automaticamente si può quindi escludere che le radiazioni possano avere un qualche effetto su chi attraversa il ponte o si trova per breve tempo nella zona circostante, dacché non si tratta di un luogo di sosta in cui si può essere esposti a continue ed intense radiazioni.

L'esempio citato nella decisione impugnata è illuminante al proposito. Un elettrodotto di 110 kV ha permesso di stabilire che il campo elettrico non risulta più misurabile già ad una distanza di 20 m dalla linea, mentre alla stessa distanza il campo magnetico è inferiore a 3 μ T. Addirittura a 20 m da un elettrodotto di 380 kV, nelle condizioni più sfavorevoli, il campo elettrico raggiunge i 2 kV/m ed il campo magnetico valori inferiori a 25 μ T (cfr. Yves Rollier, Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder in der Nähe von Hochspannungsleitungen und -schaltungen, Bulletin des Schweizerischen elektrotechnischen Vereins SEV/VSE 79 [22], 1988, pagg. 1372-1379).

Le menzionate valutazioni vengono sostanzialmente confermate dalla più recente pubblicazione dell'UFAP (Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder, 2. Teil: Frequenzbereich 10 Hz bis 100 kHz, Berna 1993), che tiene conto di tutte le informazioni scientifiche disponibili a livello internazionale in questo ambito.

Pertanto, ammettendo la neutralità delle immissioni elettromagnetiche sull'ambiente circostante, si possono escludere effetti certamente negativi addirittura anche sulle persone che dovessero trascorrere lassi di tempo considerevoli in vicinanza dell'elettrodotto. Ciò significa che non vi è alcuna violazione delle disposizioni legali vigenti.

6.3. Anche dal punto di vista del principio di prevenzione non si pongono problemi particolari per la tratta impugnata. In generale per tutti i progetti si applicano in primo luogo le prescrizioni concernenti la limitazione preventiva delle emissioni, dato che la LPA non esige solamente la protezione dell'ambiente da immissioni che superano i valori limite (art. 1 cpv. 1 LPA), bensì prevede che in generale è necessaria una limitazione delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPA). Una limitazione delle emissioni fondata unicamente sull'applicazione dei valori limite delle immissioni dovrebbe intervenire soltanto se le emissioni provenienti dall'impianto progettato appaiono già di

primo acchito insignificanti e tale valutazione va basata sullo stato attuale della scienza e della tecnica, rimanendo riservate evidentemente nuove conoscenze (cfr. DTF 117 Ib 28).

Per la linea in questione si può dire che essa verrà costruita tenendo conto delle migliori conoscenze tecniche disponibili attualmente e comunque i succitati valori delle immissioni per l'ambiente della fattispecie sono di scarsa entità e comportano effetti irrilevanti, considerato anche che sono state osservate tutte le distanze minime di sicurezza dalla fonte delle emissioni (cfr. consid. 7 seg.). Non si rendono pertanto necessarie ulteriori disposizioni nell'ambito specifico della prevenzione (cfr. a proposito di tutta la problematica DTF 117 Ib 34).

7. Per quanto concerne le distanze minime imposte dall'Ordinanza, si può rilevare che la distanza minima dei conduttori in condizioni più sfavorevoli di sovraccarico è di 27,05 m in linea orizzontale verso il ristorante e di 13,21 m in linea verticale dal nuovo ponte di Gorduno. Tenendo conto che l'Ordinanza impone 5 m di distanza orizzontale dai fabbricati (art. 110 cpv. 1) e 7,62 m di altezza minima dal suolo per un elettrodotto di 132 kV (art. 86 cpv. 1), risulta chiaro che la variante B ossequia pienamente i criteri fissati dalla base legale applicabile. Non occorre entrare nel merito dell'Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche, entrata in vigore il 1° giugno 1994 (OLE, RU 1994 1233) poiché, giusta la disposizione transitoria dell'art. 146 OLE, la stessa non trova applicazione ai progetti di piani che, come si tratta nel caso presente al momento dell'entrata in vigore dell'Ordinanza, erano già stati presentati all'autorità di approvazione.

Non risulta quindi che vi possano essere problemi per la sicurezza a causa delle distanze.

Inoltre, da un punto di vista puramente tecnico, non vi sono ragioni di mettere in dubbio le considerazioni dell'IFICF, secondo cui i 344 m di campata tra i pali n° 216 e n° 217 rientrano nella norma. Il margine di sicurezza basato sul calcolo della trazione dei conduttori, dei sostegni di linea e degli organi di amarro risulta ampiamente sufficiente, anche grazie alle esperienze già fatte con linee dalle campate ancora più lunghe che sono regolarmente in servizio.

Del resto, occorre dire che il ricorrente si è limitato ad avanzare generici dubbi sulla questione della sicurezza, senza fornire alcuna motivazione concreta in proposito.

8. Grazie al sopralluogo effettuato durante la fase istruttoria, anche la questione dell'inserimento della linea nel paesaggio può essere relativizzata. In effetti è risultato che le constatazioni fatte dal DFTCE a tale proposito nella decisione impugnata sono corrette. Giustamente non si può considerare intatta ai sensi dell'art. 3 LPN la zona oggetto del gravame, in seguito ai vari interventi già effettuati (segnatamente il passaggio dell'autostrada N2 e lo svincolo verso la

N13). Ciò non significa che gli aspetti della natura e del paesaggio debbano venire trascurati e che gli interventi già effettuati costituiscano l'unico criterio per stabilire la possibilità di altre opere che tangono la zona. Nel caso concreto è però innegabile, pur tenendo conto di tutte le circostanze indipendenti dagli oneri già esistenti, che l'impatto visuale della linea ad alta tensione risulta assai limitato proprio in seguito alle opere già effettuate, dacché, guardando da Gorduno verso il fiume Ticino, essa risulta elevarsi a un'altezza simile a quella dell'autostrada, rimanendo quindi coperta dal viadotto. Lo stesso viadotto ostruisce d'altra parte la vista sul paese di Gorduno per chi proviene da Bellinzona (quindi dal ponte nuovo), vista che si può ottenere solo superando il sottopassaggio dell'autostrada e di conseguenza anche la linea di alta tensione, che restano alle spalle.

9. Da quanto esposto in precedenza risulta pertanto che la decisione del DFTCE dell'11 novembre 1992 non ha violato il diritto federale, non ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è inadeguata (art. 49 PA).

10. Il ricorso è respinto.

11. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA le spese processuali sono di regola poste a carico della parte soccombente. Tuttavia se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale (come in casu il Comune di Gorduno) le spese processuali non sono addossate se la causa non concerne interessi pecuniari (art. 63 cpv. 2 PA). Per questi motivi non si riscuotono spese.

All'AET non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili. Non vi è infatti stata una richiesta in tale senso e l'AET, avendo potuto far valere i propri diritti nella procedura ricorsuale senza l'ausilio di un rappresentante legale, non ha dovuto sopportare spese indispensabili e relativamente elevate (cfr. art. 64 cpv. 1 PA).

Dokumente des Bundesrates